SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1961

(51ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (1582) (*D'iniziativa del deputato De Vita*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 477; 481
BOLETTIERI 479, 481
CARELLI 478, 479, 480, 481
DARDANELLI 479, 480
DESANA, *relatore* 479, 481
DI ROCCO 478, 479
PAJETTA 480, 481
RAGNO 478, 479, 480, 481
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 480, 481

« Norme sull'ammasso volontario del burro (1594) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 482, 483
CARELLI, *relatore* 482
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 483

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, Desana, Di Rocco, Galli, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Pajetta, Ragno e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (1582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957,

n. 1031 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 5 luglio il relatore presentò, al termine della sua relazione, un emendamento tendente a sostituire i tre articoli del disegno di legge con un articolo unico. Se non si fanno osservazioni in contrario, resta inteso che tale articolo unico è il testo su cui dovrà svolgersi la discussione.

Ne do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila per ogni quintale di prodotto.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato ».

C A R E L L I . Sono d'accordo sulle considerazioni espresse la volta scorsa dall'onorevole relatore, nonchè sull'articolo unico da lui presentato. Richiamo però l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di un'eventuale trasposizione, allo scopo di evitare un'interpolazione di norme di carattere tecnico con norme repressive. Io sarei del parere di inserire le parole « salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione » tra le parole « provenienti dalla uva fresca o leggermente appassita » e le altre « è punito con la reclusione... », sopprimendo la parola « resta ». L'articolo proseguirebbe quindi: « Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio ».

D I R O C C O . Il rinvio della discussione è stato effettivamente opportuno, non fosse altro per averci dato modo di approfondire e di apprezzare maggiormente la relazione del collega Desana e di constatare l'utilità dell'articolo unico ai fini della chiarezza e dell'efficacia del provvedimento.

Posso dichiararmi anche d'accordo col collega Carelli, ma debbo fare un'osservazione. L'articolo 10-*bis* della legge del 1957, che si vuole appunto modificare col disegno di legge, stabilisce: « Chiunque prepari, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine... ». Ora io chiedo al relatore se non giudichi l'inciso « in violazione delle vigenti disposizioni di legge » più appropriato dell'altro « salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ». A mio avviso la prima dizione potrebbe dare una maggiore efficacia alla norma.

Il relatore si è poi preoccupato di non addivenire ad eccessive specificazioni, ritenendo che le parole « vini speciali » includano tanto i vermouth che i vini aromatizzati, le mistelle e così via Ma, se la preoccupazione dell'onorevole collega è quella di evitare un pleonasmo, mi sembra che per una ragione così poco rilevante non si possa rischiare di creare confusioni maggiori di quelle già esistenti in materia.

Oltretutto la suddetta indicazione particolareggiata è la stessa usata nell'articolo 10-*bis* della legge del 1957, e non sarebbe male fosse mantenuta ad evitare dimenticanze nell'applicazione delle eventuali repressioni

R A G N O . Non sono d'accordo sulla maniera con cui, nel provvedimento, è stabilita la sanzione per le violazioni della legge. Sarebbe più opportuno, per dar modo al magistrato di adeguare la pena all'infrazione, so-

stituire le parole « è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila per ogni quintale di prodotto » con le altre: « è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquecentomila ».

In tal modo ci uniformeremmo ai princìpi della nostra legislazione penale, evitando di fare una eccezione che non avrebbe senso. Resterebbe inoltre l'inasprimento della pena nei casi di particolare gravità.

C A R E L L I . Sono d'accordo col collega Ragno.

D E S A N A , *relatore*. Nel ringraziare i colleghi per gli interessanti interventi, dichiaro di accettare l'emendamento del senatore Ragno. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Di Rocco, desidero precisare che se ho ritenuto opportuno non addivenire alla specificazione che era invece contenuta nel testo dell'onorevole De Vita, ciò è dovuto al fatto che nel disegno di legge governativo che sarà forse presentato prossimamente al Senato la classificazione dei vini speciali viene modificata. È quindi bene evitare che una dizione molto particolareggiata da noi approvata in questa sede debba in un secondo tempo subire delle modifiche; insisto pertanto nella formulazione proposta.

D I R O C C O . Io mi preoccupo del giudizio del magistrato il quale, non vedendo menzionati nell'articolo unico il vermouth e gli altri vini speciali, potrebbe ritenerli esclusi dalla norma.

D E S A N A , *relatore*. Fino a quando resterà in vigore il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, contenente la classificazione dei vini speciali, tale pericolo non potrà esistere.

D I R O C C O . Allora, se il relatore è d'accordo, si potrebbero aggiungere, dopo le parole « vini speciali », le altre « di cui allo articolo 50 del vigente regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361) ».

D E S A N A , *relatore*. Accetto senz'altro la proposta del collega Di Rocco.

B O L E T T I E R I . Per quanto riguarda la proposta del collega Ragno circa un aumento del limite della pena fino a tre anni di reclusione e a 500.000 lire di multa, ritengo che in ciò vi sia una sproporzione, specialmente se si consideri l'inasprimento della pena previsto più avanti. A mio avviso, accettandosi la proposta del collega Ragno, si dovrebbero sopprimere le parole: « Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidererei che tale norma fosse mantenuta, rappresentando essa l'unico sistema adeguato di punizione per le grandi industrie vinicole.

R A G N O . In tal caso propongo di sopprimere le parole « fino al doppio ».

D A R D A N E L L I . Circa la proposta avanzata dal senatore Di Rocco di usare anche nel provvedimento in esame la dizione « in violazione delle vigenti disposizioni di legge », debbo osservare che tale dizione è troppo generica e si presta a false interpretazioni. Viceversa, dettando noi una norma precisa qual'è quella contenuta nel testo presentato dal relatore, il magistrato potrà facilmente attenervisi.

D I R O C C O . Accetto l'osservazione del collega Dardanelli e non insisto sul mio punto di vista. La formulazione più esatta è senz'altro quella del testo presentato dal relatore; la norma in questione, che consente l'impiego dello zucchero nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti, dovrebbe però formare oggetto di un comma a sè stante.

B O L E T T I E R I . Non sono d'accordo sull'opportunità di mantenere il periodo: « Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata » neanche in questa formulazione ridotta; comunque ritengo che sarebbe logico semmai inserirlo alla fine del primo comma.

P A J E T T A . Concordo col senatore Bolettieri.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In conseguenza dell'osservazione fatta dal senatore Bolettieri e di quella fatta poc'anzi dal senatore Di Rocco a mio avviso sarebbe opportuno spostare il periodo: « Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione » alla fine dell'articolo.

C A R E L L I . Concordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato e non insisto nel mio punto di vista.

D A R D A N E L L I . Dichiaro di non essere d'accordo sulla proposta avanzata dal senatore Ragno di stabilire genericamente la multa fino a 500.000 lire, in quanto ritengo che per determinare una maggiore severità sia necessario fissare una pena pecuniaria per ogni quintale di prodotto.

R A G N O . Ma mi pare impossibile distinguere la pena restrittiva della libertà da quella pecuniaria.

R A G N O . La proposta da me avanzata tende ad adeguare la presente disposizione di legge a quelle del Codice penale, nel quale, appunto, in caso di reati contro il patrimonio, è prevista una pena che va fino ad un massimo e la cui applicazione è riservata alla discrezionalità del giudice, il quale nella sua sovranità dovrà valutare l'adeguatezza della pena all'infrazione commessa.

Anche per quanto si riferisce all'aumento della pena nei casi di particolare gravità, è necessario tenere presente che tale disposizione è prevista per tutti i reati contro il patrimonio; sarà compito del magistrato vedere caso per caso se si trovi di fronte ad un fatto di eccezionale gravità e, in caso affermativo, avvalersi della relativa disposizione.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto si riferisce al contenuto della norma dal punto di vista strettamente tecnico non ho nulla da dire, confermando, pertanto, il parere, espresso nella precedente seduta, pienamente favorevole al testo proposto dal senatore Desana.

Per quanto riguarda, inoltre, l'aumento della pena nei casi di particolare gravità, non posso che far mie le considerazioni esposte or ora dal collega Ragno. È evidente che nella formulazione di norme di carattere penale non possiamo che adeguarci al nostro sistema di diritto positivo; ora, una delle caratteristiche del nostro sistema penale è, appunto, quella della elasticità della pena, della discrezionalità della pena, la quale va da un minimo ad un massimo.

Durante i trent'anni di applicazione del vigente Codice penale tale sistema non ha mai dato luogo ad alcun inconveniente e tutti noi avvocati abbiamo avuto modo di apprezzare lo spirito di umanità, di obiettività e di adeguatezza ai singoli casi che anima i nostri magistrati.

Ritengo del tutto infondate, anzi — permettetemi di dirlo — addirittura incomprensibili, le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli senatori nei riguardi dell'asprezza della pena. Se fosse stato possibile, infatti, io mi sarei attenuto a limiti molto più alti poichè, pur gridando da anni e anni: « Al monatto, al monatto » (in questo caso i frodatori che rovinano tutta l'agricoltura italiana nei suoi aspetti migliori e più specifici), quando si tratta di stabilire delle pene ci facciamo prendere dagli scrupoli per la sorte di questi veri delinquenti, che congiurano contro la salute del consumatore e contro la economia nazionale.

Non dobbiamo dimenticare che il nostro Codice è severissimo contro coloro che violano qualsiasi diritto di proprietà, mentre al contrario stiamo a perdere del tempo nella approvazione del presente disegno di legge spaventati da tre anni di reclusione comminati ad autentici delinquenti.

D A R D A N E L L I . Concordo perfettamente con le considerazioni espresse dallo onorevole rappresentante del Governo circa la necessità di una grande severità nei confronti dei frodatori.

Però, è necessario rilevare come in materia contravvenzionale già parecchie altre volte la legge abbia stabilito una gradualità in rapporto all'entità della merce prodotta; pertanto a me pare che stabilendo una multa determinata per ogni quintale di prodotto la pena risulti molto più grave.

Quello che spaventerà effettivamente i frodatori non sarà tanto la reclusione fino a tre anni, dal momento che essa, con tutti i benefici di legge, si ridurrà a due o tre mesi, quanto la pena pecuniaria stabilita in un tanto per ogni quintale.

P R E S I D E N T E . La preoccupazione espressa dal senatore Dardanelli è, in un certo senso, fondata.

R A G N O . Non sono dello stesso avviso dell'onorevole Presidente, poichè trattandosi di un reato unico per il quale è prevista la pena della reclusione e quella della multa, non è possibile distinguere l'una dall'altra; cosa questa che, al contrario, verrebbe a verificarsi nel caso in cui si ancorasse la pena pecuniaria alla quantità del prodotto. È sempre il giudice che valuta la gravità del fatto; pertanto, non comprendo per quale ragione si voglia sopprimere tale facoltà del magistrato.

È evidente che nel caso di un povero contadino che abbia commesso la frode per un piccolo quantitativo di vino il magistrato ne terrà conto, mentre nel caso di uno speculatore applicherà il massimo della pena.

B O L E T T I E R I . A parziale modifica di quanto in precedenza dichiarato, e aderendo ai concetti espressi dal senatore Ragno e dal Sottosegretario di Stato, — per quanto dal punto di vista della tecnica legislativa non saremmo obbligati, non trattandosi in realtà di un reato contro il patrimonio, a regolarci come in altri casi di reati contro il patrimonio e a richiamare i casi di particolare gravità — dichiaro di non oppormi oltre al mantenimento dell'inciso « Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata »

Propongo anzi che la multa sia elevata ad un milione.

D E S A N A , *relatore*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le chiarificazioni che ci ha fornito.

Accetto senz'altro la proposta testè avanzata dal senatore Bolettieri di aumentare la multa fino a un milione e quella del Sottosegretario di Stato di spostare il periodo « Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione » alla fine dell'articolo.

R A G N O . Non insisto nella misura di lire 500.000 contenuta nel mio emendamento e mi associo anch'io all'emendamento proposto dal senatore Bolettieri tendente ad elevare la multa ad un milione.

C A R E L L I . Ad evitare dubbi nell'interpretazione della norma sarà bene chiarire che nell'applicazione della pena si terrà conto del quantitativo di prodotto oggetto di contestazione. La pena dovrà cioè essere graduata secondo l'entità della violazione

P A J E T T A . In questo senso si è espresso poc'anzi il senatore Dardanelli, il cui punto di vista era appunto quello di proporzionare la multa al quantitativo di prodotto ottenuto in violazione delle norme vigenti. In materia di tabacchi del resto esiste una proporzione fra quantitativo e pena.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma per l'applicazione della pena esiste il Codice penale, onorevoli colleghi!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Di Rocco ha proposto un emendamento — accettato dal relatore — tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole « vini speciali », le altre « di cui all'articolo 50 del vigente regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, (regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361) »

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Ragno ha proposto un emendamento, sempre al primo comma, tendente a sostituire le parole « un anno » con le altre « tre anni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Bolettieri ha proposto un emendamento tendente a sostituire la parola « centomila » con le altre « un milione »

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Precedentemente il senatore Ragno — che ha dichiarato di non insistere sulla misura di cinquecentomila contenuta nel suo emendamento — aveva proposto, come i colleghi ricordano, la sostituzione delle parole: « centomila per ogni quintale di prodotto » con la altra: « cinquecentomila ».

Pongo pertanto ai voti la soppressione delle parole: « per ogni quintale di prodotto »

(*È approvata*).

Il senatore Ragno ha proposto, inoltre, la soppressione, nel secondo comma, delle parole « fino al doppio ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Infine, il Sottosegretario di Stato ha proposto un emendamento tendente a collocare le parole « Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione » alla fine dell'articolo.

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*)

Metto ai voti il disegno di legge che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Articolo unico.

L'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, di cui all'articolo 50 del vigente regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, (regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361), impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a un milione. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi, sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

(*È approvato*)

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sull'ammasso volontario del burro » (1594) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ammasso volontario del burro », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale

Il disegno di legge tende a risolvere la situazione di pesantezza che si è creata nel mercato del burro dal settembre 1960 A tale scopo il Governo ha predisposto l'ammasso volontario, per il quale lo Stato concorre nella misura massima di lire cinquemila per ogni quintale e fino al limite complessivo di centomila quintali.

C A R E L L I , *relatore* La Commissione di finanza ha espresso sul disegno di legge parere sfavorevole. Ora, a parte il fatto che per gli ammassi il Piano verde prevede deroghe particolari, il progetto in esame non fa altro che anticipare, per ovvie ragioni di tem-

pestività organizzativa e di intervento distensivo, la facoltà di cui è stato fatto cenno. Non si capisce pertanto il parere sfavorevole espresso dalla 5ª Commissione che, con l'articolo 81 o senza articolo 81, entra e nelle questioni di merito e nelle questioni di legittimità. Tra l'altro, nell'articolo 1 del provvedimento è detto che per l'ammasso volontario del burro si applicano le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, integrate dalla legge 30 maggio 1960, n. 539; evidentemente già nelle suddette disposizioni sarebbe possibile reperire i fondi necessari alla copertura della spesa prevista.

Purtroppo il Regolamento del Senato obbliga le Commissioni a rinviare in Aula i disegni di legge che non hanno avuto il parere favorevole della 5ª Commissione che, nella fattispecie, non tenendo conto dell'approvazione data dall'altro ramo del Parlamento, ferma il corso del disegno di legge in sede deliberante demandando all'Aula il compito di pronunciarsi.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Chiedo che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari